

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

**PER LA TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE, DIVULGA O DENUNCIA VIOLAZIONI
DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO
L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.
N. 24/2023**

Versione	Data	Attività	Organo Deliberante
00	14/12/2023	Prima stesura	Consiglio di Amministrazione

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

SOMMARIO

1. Scopo della procedura	5
2. Definizioni	5
3. Ambito di applicazione oggettivo	6
4. Ambito di applicazione soggettivo	7
5. Comportamento del Segnalante.....	8
6. Contenuto e modalità operative per effettuare la Segnalazione	8
7. Gestione della Segnalazione	11
8. Tutela della riservatezza del Segnalante.....	13
9. Protezione del Segnalante	14
10. Responsabilità del Segnalante	15

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

1. Scopo della procedura

La presente procedura ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di Segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura tiene altresì conto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Definizioni

Decreto Whistleblowing: il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Decreto 231: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Gestore delle Segnalazioni: soggetto e/o organo avente il compito di ricevere e gestire le Segnalazioni.

Segnalante (o whistleblower): coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (consulenti e collaboratori esterni, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.

Segnalazione: comunicazione del Segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti aventi ad oggetto le violazioni di cui al paragrafo 3.

Violazione: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. e siano riconducibili all'interno delle fattispecie di cui al paragrafo 3.

Illecito: qualsiasi condotta, attiva o omissiva, rilevante (anche solo potenzialmente) ai sensi del D.Lgs. 231/01 o rientrante nelle altre condotte previste dal paragrafo 3.

Persona coinvolta o Segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

3. Ambito di applicazione oggettivo

Tipologia di Segnalazioni

Le violazioni che possono essere segnalate attraverso la presente procedura devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo o nell'ambito di un incarico svolto per conto della Società medesima e che possono consistere in:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.Lgs. n.24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.Lgs. n. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- f. atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente paragrafo.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società.

La categoria di fatti illeciti segnalabili comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

Segnalazioni escluse dall'applicazione della presente procedura

Per contro, è assolutamente vietato effettuare delle Segnalazioni che:

- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il Segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dell'istituto del whistleblowing.

Inoltre, si precisa fin da ora che sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le Segnalazioni inerenti esclusivamente:

- situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni di natura contrattuale e/o giuslavoristica e/o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- non conformità, criticità organizzative, infortuni e mancati infortuni, azioni e suggerimenti di miglioramento; quest'ultima tipologia di Segnalazioni continuerà ad essere gestita attraverso le procedure previste nei Sistemi di Gestione adottati dalla società.

4. Ambito di applicazione soggettivo

La presente procedura, si applica, da un punto di vista soggettivo:

- a qualsiasi soggetto che si trovi – anche solo temporaneamente – in rapporti lavorativi con la Società (compresi i tirocinanti, retribuiti o meno);
- a tutto il personale (e/o assimilati) della Società (dipendenti a tempo determinato o indeterminato, dirigenti – anche non dipendenti –, stagisti etc.);
- ai collaboratori e/o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, che agiscano per conto della Società;

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

- ai direttori generali, procuratori e amministratori nonché ai membri degli organi sociali e, più in generale, a chiunque ricopra per conto della Società funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Per tutti i soggetti suindicati la tutela si applica altresì:

- quando il rapporto di lavoro e/o collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite in fase di selezione o precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o di collaborazione, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

5. Comportamento del Segnalante

Il Segnalante che intenda denunciare un fatto riconducibile alle condotte elencate al paragrafo 3 deve seguire le seguenti istruzioni operative.

In particolare, la Segnalazione:

- deve essere effettuata in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci;
- deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire al Gestore delle Segnalazioni di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie;
- non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È espressamente vietato effettuare Segnalazioni infondate con dolo o colpa grave nonché abusare in qualsiasi modo della presente procedura.

6. Contenuto e modalità operative per effettuare la Segnalazione

Contenuto

Allo scopo di consentire, da una parte, la tutela della riservatezza del Segnalante e, dall'altra parte, di consentire al Gestore delle Segnalazioni di effettuare le dovute ed appropriate verifiche e tutti gli accertamenti ritenuti utili o necessari a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati, la Segnalazione deve essere redatta sul modello allegato alla presente procedura e deve contenere i seguenti requisiti minimi:

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, ivi comprese, laddove note, le circostanze spazio/temporali della violazione, illecito o irregolarità;
- se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato (ad esempio, la qualifica o il settore in cui svolge la propria attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza della violazione segnalata;
- un contatto di recapito personale (posta elettronica e/o telefonico e/o postale), **privato e NON aziendale** - del Segnalante, al fine di consentire al Gestore delle Segnalazioni di inviare le comunicazioni previste dalla normativa (avvenuta ricezione della Segnalazione quando inviata in forma scritta, esito della Segnalazione, conclusioni) e di contattare il Segnalante nel caso in cui sia necessario acquisire, dal medesimo, informazioni o documenti utili all'istruttoria interna.

Si specifica fin da ora che le tutele accordate al Segnalante dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023, e di seguito dettagliate, vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della Segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del Segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto Segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrà essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

È facoltà del Segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una Segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il Segnalante è consapevole che le Segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Il Segnalante è altresì consapevole che il Gestore delle Segnalazioni potrebbe non prendere in considerazione le Segnalazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente Procedura.

Gestore delle Segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione è affidata a un soggetto esterno alla Società, nominato dal Consiglio di Amministrazione, autonomo e specificamente formato che, in qualità di Gestore delle Segnalazioni, si impegna a seguire le istruzioni operative definite dalla presente procedura.

Canali di comunicazione

Al fine di consentire e facilitare le Segnalazioni di comportamenti illeciti e/o anomali, garantendo la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, la Società ha attivato appositi canali interni di Segnalazione e, nello specifico:

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

- a. **Canale prioritario:** l'invio della Segnalazione a mezzo di **raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di Segnalazione**, presso la sede della Società in Como (CO), Via F.Ballarini n.12, cap. 22100. In questo caso, il Segnalante avrà cura di inserire la Segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della Segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **“Riservata al Gestore dei canali di Segnalazione”**. Qualora la Segnalazione riguardi il Gestore delle Segnalazioni, la Segnalazione dovrà essere indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. Nell'espletamento del ruolo, il Presidente del Collegio Sindacale è dunque soggetto al recepimento degli stessi obblighi e modalità operative valide per il Gestore delle Segnalazioni stabilite nel presente documento;
- b. **Canale alternativo:** l'utilizzo della linea telefonica riservata: **+39 338.2476350**, interagendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il Segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni per effettuare di persona la propria Segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il Segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità;
- c. **Canale suppletivo e residuale:** il Segnalante, in via del tutto residuale, potrà decidere **volontariamente** di non utilizzare i canali di cui ai punti a) e b), ed inviare la Segnalazione presso l'indirizzo di posta elettronica dedicato e di matrice non aziendale: **wb.reteasconfidi@gmail.com**, mediante un proprio indirizzo di posta elettronica personale, quindi privato e non aziendale, ovvero creando un proprio indirizzo di posta elettronica personale ma non riconducibile alla propria identità (ad es. utilizzando un nome di fantasia),

In proposito si specifica che la riservatezza dell'identità del Segnalante, dei soggetti coinvolti o menzionati, oltre che di tutti gli altri elementi della Segnalazione, ivi compresi eventuali allegati e documenti richiamati, è garantita da:

- l'implementazione dei predetti canali di Segnalazione rispettando quanto statuito dalle Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- l'utilizzo, per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, di una casella di posta elettronica dedicata non aziendale di titolarità esclusiva del Gestore, la quale non consente ad alcuno dei soggetti interni all'azienda la visualizzazione delle comunicazioni ricevute, ivi compresi eventuali amministratori di sistema;
- l'utilizzo, per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, di una linea telefonica di titolarità esclusiva del Gestore, la quale non consente ad alcuno dei soggetti interni all'azienda di conoscere le comunicazioni ricevute.

La Società, in adempimento di quanto statuito dall'art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. 24/2023, si impegna a fornire ai soggetti potenzialmente interessati, mediante affissione sulle bacheche aziendali e comunicazione a mezzo posta elettronica, apposita informativa, contenente informazioni chiare in ordine:

- a) ai canali interni di Segnalazione, alle procedure da seguire e ai presupposti per effettuare una Segnalazione interna; nonché
- b) al canale, alle procedure, ai presupposti per effettuare eventuali Segnalazioni esterne mediante gli strumenti messi a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La descritta informativa sarà inoltre messa a disposizione all’interno di una sezione dedicata nel sito internet Fidicomtur www.fidicomtur.it sezione TRASPARENZA, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui ai punti a) e b) anche ai soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la Società ai sensi del D.lgs. 24/2023.

7. Gestione della Segnalazione

Verifica preliminare

Al ricevimento della Segnalazione il Gestore delle Segnalazioni:

- invia al Segnalante una comunicazione attestante il ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e provvede a registrare e protocollare, nell’apposito registro, la Segnalazione;
- svolge un’analisi preliminare dei contenuti della stessa, finalizzata alla valutazione dei presupposti giuridici e fattuali per proseguire con la fase del vero e proprio accertamento;
- provvede all’archiviazione della Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio in caso di:
 - Segnalazione avente ad oggetto rivendicazioni di natura personale o collettiva o comunque circostanze estranee ai temi di cui al paragrafo 3.
 - genericità del contenuto della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di fatti o circostanze corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- in caso di archiviazione provvede a darne comunicazione al Segnalante indicandone, in maniera sintetica, le ragioni.
- nel caso di Segnalazione contenente informazioni circostanziate e rilevanti. Il Gestore delle Segnalazioni attiva la fase di accertamento.

Fase di accertamento

La fase di accertamento comprende ogni attività istruttoria necessaria o utile alla verifica della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, compresa l’audizione personale del whistleblower e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nonché l’acquisizione di documenti o il compimento di attività ispettive o di accesso ai luoghi.

Durante la verifica il Gestore delle Segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari all’accertamento.

FIDICOMTUR

Laddove necessario o utile ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali, avendo sempre cura di non compromettere in alcun modo la tutela della riservatezza del Segnalante e del segnalato. Ove ciò non sia possibile, l'obbligo di riservatezza (e le conseguenze della sua eventuale violazione) si estendono ai soggetti coinvolti nell'attività di accertamento.

Qualora all'esito dell'approfondimento (così come sopra articolato), la Segnalazione risulti:

- **fondata**, il Gestore delle Segnalazioni, avuto riguardo alle cause, alla natura, alla gravità ed agli effetti della violazione dovrà provvedere a:
 - trasmettere le risultanze istruttorie agli organi aziendali preposti (Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Collegio Sindacale qualora sia segnalato un amministratore o il Presidente del Consiglio di Amministrazione), ovvero ad autorità esterna, in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Si assicura in ogni caso che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti all'identità del Segnalante;
 - proporre e/o richiedere l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o ogni altra iniziativa o attività conseguente e volta a garantire il rispetto della norma violata e comunque la tutela dell'integrità della Società;
- **manifestamente infondata**, il Gestore delle Segnalazioni provvederà all'archiviazione della Segnalazione, redigendo motivata relazione.

Entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricezione della Segnalazione il Gestore delle Segnalazioni deve fornire riscontro al Segnalante circa gli esiti dell'attività di gestione della Segnalazione condotta fino a quel momento.

Le Segnalazioni vengono annotate nel "Registro delle Segnalazioni" curato dal Gestore delle Segnalazioni

Al fine di garantire la riservatezza dei segnalanti, il registro indica esclusivamente le seguenti informazioni: data di ricezione della Segnalazione; data riscontro della Segnalazione; classificazione della Segnalazione (infondata, fondata, in malafede); data apertura fase istruttoria; data conclusione fase istruttoria ed esiti (non manifestamente infondata/fondata).

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati nella relazione inviata annualmente dal Gestore delle Segnalazioni al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

8. Tutela del Segnalante

Tutela della riservatezza del Segnalante

Nell'attività di ricezione e gestione della Segnalazione è garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante attraverso la predisposizione di adeguati canali per l'inoltro della Segnalazione come meglio specificato nel paragrafo precedente.

La riservatezza non è però garantita nei seguenti casi tassativi:

- quando la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. Segnalazione in malafede) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi di legge;
- quando l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, ispezioni di organi di controllo);
- quando nella Segnalazione vengano rilevati fatti e/o circostanze che rendano opportuna e/o doverosa la Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad esempio, reati di terrorismo, spionaggio, attentati, ecc.).

Ferme restando le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista per legge.

Tutela della Privacy e trattamento dei dati personali

I canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla Società garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante e di tutti gli altri elementi della Segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante).

Si precisa che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In questo caso, il Gestore delle Segnalazioni, deve dare avviso al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Infine, è fatto in ogni caso divieto alla Società, al Gestore delle Segnalazioni e agli altri organi preposti di utilizzare le segnalazioni oltre quanto necessario per dare seguito alle medesime.

9. Protezione del Segnalante

Principio di buona fede

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede.

Per buona fede si intende la ragionevole convinzione di segnalare fatti rilevanti/fondati.

Resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente paragrafo.

Misure di protezione a tutela del Segnalante

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di Segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
 - limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se o al momento della rivelazione (o diffusione):
 - vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione,
 - sussistessero le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;

FIDICOMTUR

Uffici: via Manzoni, 4 – 22100 COMO

Tel. 031.300.315 – Fax 031.300.434

Sede Legale: via Ballarini, 12 – 22100 Como

e-mail: info@fidicomtur.it – www.fidicomtur.it

R.E.A. di Como n. 163.306

Reg. Imp. Di Como n. 11470

Cod. Fisc. E P.I. 00756420139

Iscrizione u.i.c. 27314

- sanzioni – previste dal Decreto Whistleblowing - per coloro che adottano misure di ritorsione o rivelano indebitamente l'identità del Segnalante.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante a condizione che:

- al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
- la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

10. Responsabilità del Segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile e di quanto previsto dal D.Lgs n. 24/2023.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

11. Modello per l'effettuazione della Segnalazione in forma scritta

cfr. Allegato

MODULO DI SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI

a) Identità del soggetto che effettua la segnalazione e funzione/mansioni svolte		
Cognome	Nome	Funzione / mansioni svolte
b) descrizione il più possibile chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;		
c) circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute		
Data del fatto	Luogo del fatto	Altro
d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute		
Nominativo / Funzione		Altri elementi per identificazione
e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione		
Nominativo / Funzione		Altri elementi per identificazione
f) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati		
g) altre informazioni che possono fornire utile riscontro sulla fondatezza dei fatti segnalati		
Data	Firma	Recapito PERSONALE segnalante NON UTILIZZARE MAIL, TELEFONO O RECAPITI AZIENDALI